



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DA PARTE
DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	15.07.2020; 16.02.2022; 20.09.2023
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	24.07.2020; 25.02.2022; 28.09.2023
DECRETO RETTORALE	540/2020 dd. 6.08.2020; 186/2022 dd. 3.03.2022; 907/2023 dd. 10.10.2023; 920/2023 dd. 12.10.2023; 144/2024 dd. 8.02.2024
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Carriere del Personale docente

Data ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2024

a cura dell'Ufficio Affari Generali e Trasparenza

Amministrativa

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione degli articoli 11 ss. d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell'articolo 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'articolo 6 legge 30 dicembre 2010 n. 240, disciplina i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai professori e ai ricercatori dell'area medica, convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Regionale o Nazionale, per i quali trovano, inoltre, applicazione gli appositi protocolli stipulati con le Strutture medesime.
3. Non rientra nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo.
4. Lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche se debitamente autorizzato, non giustifica, di per sé, l'eventuale mancato assolvimento dei compiti istituzionali da parte del personale docente.
5. Non rientrano nell'area applicativa del presente Regolamento le attività riconducibili a progetti di carattere istituzionale dell'Ateneo, né le attività svolte per conto di terzi, nel rispetto del relativo Regolamento. Esula, altresì, dalla sfera applicativa del presente Regolamento la partecipazione a commissioni di concorso presso Università italiane, in quanto attività rientrante nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:



- per *incarico/attività extraistituzionale* → qualunque incarico/attività, anche occasionale o non retribuito/a, non compreso/a nei compiti e nei doveri istituzionali, svolto/a per conto di soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo;
- per *docenti* → i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, dipendenti dell'Ateneo;
- per *committente* → il soggetto, diverso dall'Ateneo, che conferisce l'incarico extraistituzionale;
- per *attività occasionale* → l'attività avente carattere episodico e che non richiede un impegno continuativo ed abituale.

Articolo 3 – Attività incompatibili con lo status di docente universitario

1. Fatto salvo quanto previsto dai Capi successivi con specifico riguardo ai diversi regimi di impegno, ai docenti, sia a tempo pieno, sia a tempo definito, è vietato:

- a) esercitare il commercio o l'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e del d.m. 10 agosto 2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, purché nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità definite con apposito Regolamento di Ateneo;
- b) assumere cariche o partecipare, in qualità di socio, a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici), con l'esclusione dei casi in cui la responsabilità di socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società stessa;
- c) assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico, di direttore generale o di amministratore delegato, nonché ogni altro incarico di natura gestionale in società di capitali aventi fini di lucro (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata unipersonale). È fatta salva la possibilità, nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di rivestire il ruolo di amministratore o di presidente di società o altri enti con scopo di lucro, purché in assenza di poteri gestori;
- d) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo, fatte salve le casistiche contemplate dagli articoli 13 e 14 d.P.R. n. 382 del 1980, dall'articolo 6 comma 12 legge n. 240 del 2010 e dall'articolo 7, commi 1 e 2, legge n. 240 del 2010;
- e) esercitare attività artigianale o agricola di tipo imprenditoriale.

Articolo 4 – Conflitto di interessi e divieto di concorrenza

1. I docenti, indipendentemente dal regime d'impegno prescelto, non possono assumere incarichi suscettibili di determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.

2. In particolare, è vietato:

- a) svolgere attività formativa, didattica, di assistenza o supporto, finalizzata alla preparazione e al superamento di esami universitari e alla redazione di tesi di laurea, per conto di società, enti od organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento agli studenti;
- b) assumere incarichi di patrocinio, di assistenza legale o consulenza in favore di controparti dell'Ateneo in sede giudiziale o stragiudiziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, può individuare altre categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, non sono consentiti,



poiché giudicati in contrasto con il divieto di conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza di cui al presente articolo. Tali determinazioni vengono rese note al personale docente tramite apposita circolare e assumono efficacia cogente dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione della circolare medesima all'Albo ufficiale di Ateneo.

4. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l'Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall'interessato al Rettore, il quale, previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza, valuta la situazione in concreto e fornisce riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more delle determinazioni del Rettore, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell'attività oggetto di segnalazione. Qualora il Rettore non confermi la sussistenza del conflitto di interessi entro il termine previsto, l'attività si intende legittimamente esercitabile.

5. In caso di segnalazioni pervenute da soggetto terzo, il Rettore, sentiti l'interessato e il Direttore del Dipartimento di afferenza, assume le proprie determinazioni entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione.

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

Articolo 5 – Attività incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, non possono:
 - svolgere attività libero-professionale, fatta salva l'attività assistenziale intra-moenia prevista per i professori e i ricercatori dell'area medica, nel rispetto della normativa di settore;
 - partecipare, in qualità di socio, a società tra professionisti o a società professionali ai sensi del d.m. 8 febbraio 2013 n. 34, fatto salvo quanto ivi previsto all'articolo 6 comma 3.

Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, rilasciata nel rispetto delle regole e dei criteri enunciati dagli articoli da 7 a 9 del presente Regolamento, le seguenti attività:

- a) funzioni didattiche;
- b) funzioni di ricerca;
- c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
- d) incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro.

Articolo 7 – Funzioni didattiche

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno possono, previa autorizzazione, ricevere, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo, l'incarico di svolgere funzioni didattiche, anche con retribuzione, nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello, di corsi professionalizzanti e di formazione continua istituiti presso università o enti pubblici o privati, anche stranieri. Ai fini del presente Regolamento, per *funzioni didattiche* si intendono gli incarichi didattici, anche non retribuiti, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito dei corsi indicati al periodo precedente.



2. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei seguenti criteri e delle seguenti soglie:

- quanto ai professori di I e II fascia e ai ricercatori di ruolo: massimo 60 ore di didattica frontale per anno accademico;
- quanto ai ricercatori a tempo determinato ex articolo 24 comma 3 lett. b) legge n. 240 del 2010: massimo 30 ore di didattica frontale per anno accademico;
- quanto ai ricercatori a tempo determinato ex articolo 24 comma 3 lett. a) legge n. 240 del 2010: massimo 15 ore di didattica frontale per anno accademico.

3. In caso di reiterazione di *funzioni didattiche* svolte presso lo stesso ente per più di tre anni consecutivi, l'autorizzazione rettorale viene concessa previo parere positivo del Senato Accademico.

4. Il rilascio dell'autorizzazione ai ricercatori di ruolo è subordinata al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell'art. 6 comma 4 legge n. 240 del 2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l'autorizzazione può essere concessa ove risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell'interessato.

5. Esulano dalle *funzioni didattiche* disciplinate dal presente Regolamento le attività didattiche svolte nell'ambito di corsi inter-ateneo, le quali rientrano tra i compiti istituzionali del personale docente, anche in caso di formale attribuzione da parte dell'ateneo consorziato.

Articolo 8 – Funzioni di ricerca

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono assumere e svolgere *funzioni di ricerca*, anche con retribuzione, presso enti pubblici o privati, diversi dall'Ateneo.

2. Ai fini del presente Regolamento, integrano *funzioni di ricerca* i ruoli, comportanti responsabilità di gestione di fondi e/o di persone, assunti nell'ambito di progetti e/o programmi di ricerca facenti capo a enti pubblici o privati, diversi dall'Ateneo.

3. Non rientrano nell'ambito applicativo del presente articolo le collaborazioni scientifiche e le consulenze scientifiche disciplinate dall'articolo 20.

Articolo 9 – Compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono:

a) ricevere incarichi intesi allo svolgimento, senza vincolo di subordinazione, di ruoli istituzionali o gestionali presso enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro;

a-bis) possono altresì assumere incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché' siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;

b) rivestire incarichi presso enti od organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;



- c) partecipare a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché svolgere attività per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché tali incarichi vengano loro attribuiti in quanto esperti nel proprio campo disciplinare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 relativamente alle attività di consulenza, valutazione, referaggio ed editoriali;
- d) svolgere incarichi istituzionali o gestionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, salvo quanto disposto dall'articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;
- e) svolgere incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché tali incarichi risultino riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi della normativa di settore;
- f) svolgere incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi o fondazioni partecipati o controllati dall'Ateneo, a prescindere dal regime di convenzione con l'Università di Trieste, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall'Ateneo; nel caso in cui detta proposta sia avanzata dall'Ateneo, la prescritta autorizzazione avviene contestualmente alla designazione e, dunque, l'interessato non è tenuto a presentare richiesta ai sensi del Capo IV;
- g) rivestire la carica di revisore dei conti, di componente del collegio sindacale o di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;
- h) ricevere l'incarico di componente di nuclei di valutazione e Organismi Interni di Valutazione (OIV);
- i) ricevere l'incarico di arbitro o di componente, a qualsiasi titolo, di collegi arbitrali;
- l) ricevere incarichi di collaudo svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 10 – Centro di interessi prevalente

1. I docenti in regime d'impegno a tempo pieno non possono, comunque, svolgere attività extraistituzionali che, considerate singolarmente o cumulativamente, configurino un centro di interesse prevalente, in termini di impegno temporale, rispetto all'attività istituzionale presso l'Ateneo.

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO

Articolo 11 – Attività libero-professionali e di lavoro autonomo

1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse o di concorrenzialità con l'Ateneo.

2. Qualora, durante lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l'Ateneo, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell'articolo 4.



Articolo 12 – Attività che possono essere svolte previa autorizzazione

1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito, previa autorizzazione del Rettore, possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, legge n. 240 del 2010.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Rettore, acquisito il parere del Dipartimento di afferenza, valuta la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interessi.
3. L'autorizzazione è rilasciata per anno accademico ed è suscettibile di rinnovo. Se l'attività si protrae per più di tre anni accademici consecutivi, l'autorizzazione rettorale viene concessa previo parere favorevole del Senato Accademico.

CAPO IV PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Articolo 13 – Competenza

1. L'organo competente per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento è il Rettore.
2. Qualora l'incarico concerna il Rettore stesso o il suo coniuge o un suo parente o un affine entro al quarto grado, l'organo competente è il Pro-Rettore Vicario.
3. Con riferimento ai docenti convenzionati con Aziende Sanitarie o IRCCS, fatte salve diverse intese raggiunte con gli enti interessati, la richiesta autorizzatoria viene trasmessa dal Rettore all'ente di riferimento, per l'acquisizione del relativo parere. In caso di riscontro negativo, il Rettore assume le proprie determinazioni tenuto conto delle relative motivazioni.

Articolo 14 – Carattere preventivo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione costituisce il presupposto per il valido conferimento dell'incarico da parte del committente, nonché per l'accettazione e lo svolgimento da parte del docente.
2. Qualora l'incarico venga conferito da un soggetto pubblico nell'esercizio di poteri autoritativi, il docente interessato o il committente è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data del conferimento. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività connessa all'incarico.

Articolo 15 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 53 d.lgs. n. 165 del 2001, la richiesta di autorizzazione, redatta ai sensi dall'articolo 16, deve pervenire al Rettore con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento dell'incarico.
2. Il Rettore si pronuncia sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato riscontro entro il termine suddetto, la richiesta, ai sensi dell'articolo 53 d.lgs. n. 165 del 2001, si intende accolta se il soggetto committente è un ente pubblico; negli altri casi, si intende negata.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 comma 10 d.lgs. n. 165 del 2001, qualora il docente presti temporaneamente servizio presso un'altra Amministrazione pubblica, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è di



quarantacinque giorni. L'autorizzazione potrà essere concessa dal Rettore a prescindere dall'intesa con l'altra Amministrazione, ove quest'ultima non si pronuncerà entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa trasmessa dall'Università.

4. Il mancato rispetto del termine previsto dal comma 1 non osta alla trattazione della richiesta autorizzatoria. Restano, tuttavia, fermi i termini massimi di cui ai commi 2 e 3, relativi alla decisione da parte del Rettore.

Articolo 16 – Richiesta di autorizzazione e provvedimento autorizzatorio

1. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata nel rispetto della prescritta modulistica e deve, in ogni caso, contenere:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
- b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
- c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento delle stesse con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e delle ore complessive previste;
- d) l'indicazione dell'eventuale importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
- e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferisce con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che non determina situazioni di conflitto di interessi o concorrenzialità con l'Ateneo e che non è riconducibile ad attività libero-professionale;
- f) la dichiarazione dell'interessato relativa al possesso o meno di partita IVA.

2. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 configurano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 ss. d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante risponde ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000.

3. Alla richiesta deve essere allegata copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria. La documentazione, se redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da una traduzione in italiano. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione potrà richiedere ulteriori documenti, ai fini istruttori. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 15 rimane sospeso dalla data della richiesta a quella dell'acquisizione della documentazione mancante.

4. La richiesta di autorizzazione reca la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale attesta che l'incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione:

- non arreca pregiudizio allo svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e gestionale del docente;
- non si pone in conflitto di interessi o in concorrenza con l'attività del Dipartimento.



5. Il Direttore, inoltre, attesta che il docente interessato ha assolto i compiti didattici istituzionali affidati dal Dipartimento nell'ultimo anno accademico concluso alla data della richiesta autorizzatoria.
6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia presentata da un Direttore di Dipartimento, le dichiarazioni di cui ai commi precedenti competono al Direttore Vicario.
7. Salvi i casi di silenzio diniego contemplati dall'articolo 15 comma 2, il Rettore, in caso di diniego della richiesta autorizzatoria, decide con provvedimento motivato.
8. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull'istanza di riesame il Rettore decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.
9. Il rigetto della richiesta autorizzatoria non impedisce all'interessato la riproposizione della medesima, ove risultino mutate le circostanze di fatto o la disciplina giuridica di riferimento.
10. Qualora, dopo il rilascio dell'autorizzazione e durante lo svolgimento dell'attività, dovessero sopravvenire modifiche relative alle caratteristiche indicate nella richiesta autorizzatoria, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, che potrà revocare l'autorizzazione concessa, ove ne siano venuti meno i presupposti. Durante l'istruttoria, il Rettore può invitare il docente ad astenersi temporaneamente, in via cautelare, dallo svolgimento dell'attività.

Articolo 17 - Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dai Capi precedenti, il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti e presupposti di carattere generale:
 - a) l'incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione, non deve recare pregiudizio allo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al docente;
 - b) il docente interessato deve avere adempiuto ai propri compiti istituzionali. In particolare, devono risultare soddisfatti entrambi i seguenti criteri:
2. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l'Ateneo, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 18 – Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165 del 2001, l'Università, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, comunica, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli estremi dell'incarico autorizzato, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico medesimo e del compenso lordo, ove previsto.
2. Con riferimento agli incarichi autorizzati, entro quindici giorni dall'erogazione del relativo compenso, i soggetti pubblici o privati che hanno conferito l'incarico sono tenuti a comunicare all'Università i seguenti dati:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- codice fiscale;
- importo lordo corrisposto;
- periodo di liquidazione del compenso;
- riferimento al numero di protocollo dell'autorizzazione dell'incarico.

3. L'Ateneo comunica tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico autorizzato, i compensi, della cui erogazione abbia avuto comunicazione ai sensi del comma precedente.

4. Qualora il compenso effettivamente erogato risulti significativamente diverso da quello indicato in sede di richiesta autorizzatoria, l'interessato è tenuto a fornire al Rettore opportuni chiarimenti in merito, entro trenta giorni dalla ricezione del compenso. In assenza, il Rettore è legittimato ad attivarsi ex officio. L'assenza di adeguata giustificazione di rilevanti scostamenti al rialzo potrà essere tenuta in considerazione in caso di nuove richieste autorizzatorie.

Articolo 19 – Obblighi di pubblicità

1. L'Università cura la tenuta dell'elenco degli incarichi autorizzati, suddivisi per anno, in ossequio alla normativa di settore. Tale elenco è reso pubblico nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale.

CAPO V

ATTIVITÀ ESERCITABILI LIBERAMENTE DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

Articolo 20 – Attività esercitabili liberamente

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza bisogno di preventiva autorizzazione, le seguenti attività:

- ✓ *consulenza*: attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purchè prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ *collaborazione scientifica*: attività di cooperazione e/o collaborazione, svolta nell'interesse prevalente di persone fisiche o giuridiche diverse dall'Ateneo, caratterizzata da elevata qualificazione scientifica, prestata in qualità di esperto della materia, che non integri i requisiti delle *funzioni di ricerca* di cui all'articolo 8;
- ✓ *lezioni e seminari di carattere occasionale*: attività seminariali e attività di docenza che non integrino gli estremi delle *funzioni didattiche* di cui all'articolo 7;
- ✓ *referaggio*: attività di *referee*, svolta in qualità di esperto del settore, intesa a esprimere un parere circa la qualità di articoli, saggi o progetti di ricerca, in vista della loro pubblicazione o del relativo finanziamento;
- ✓ *valutazione*: complesso delle azioni finalizzate all'espressione di un giudizio sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell'ambito dei progetti di ricerca o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un



ruolo o una funzione; rientra anche l'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara bandite ai sensi del d.lgs. 36/2023;

- ✓ *attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;*
- ✓ *attività pubblicistiche ed editoriali.*

2. È sempre ammessa l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU), di verificatore, di commissario *ad acta* e di altri uffici/incarichi, oggetto di designazione da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Lo svolgimento degli incarichi e delle attività contemplati dai commi precedenti non deve compromettere l'assolvimento dei doveri istituzionali da parte dei docenti.

4. Restano fermi i divieti di cui agli articoli 3 e 4, nonché, per i docenti in regime d'impegno a tempo pieno, i divieti di cui all'articolo 5.

CAPO VI LIMITI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 21 – Svolgimento di attività in assenza della prescritta autorizzazione

1. Nel caso in cui risulti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente e in via preliminare il docente interessato, affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare e l'applicazione di più gravi sanzioni.

2. Ai sensi dell'articolo 53 comma 7 d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di svolgimento di incarichi extraistituzionali in assenza della prescritta autorizzazione preventiva o di attività extraistituzionali vietate, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata dell'Università, per essere destinato a incrementare il fondo premiale di cui all'articolo 9 legge n. 240 del 2010.

3. Ai sensi dell'articolo 53 comma 7-bis d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui al comma precedente, l'omissione del versamento del compenso da parte del docente, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

4. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze, per le finalità di cui all'articolo 53 commi 7, 8 e 9 d.lgs. n. 165 del 2001.

5. Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali in assenza della prescritta autorizzazione preventiva o di attività extraistituzionali vietate è rilevante ai fini disciplinari, ai sensi dell'art. 88 R.d. 31 agosto 1933 n. 1592.

6. Gli Uffici competenti adottano misure funzionali al monitoraggio del rispetto delle previsioni del presente Regolamento. In particolare, verrà predisposto un sistema di verifica annuale, condotta a campione, su una quota di personale pari ad almeno il 10% dei docenti in servizio, in aggiunta agli accertamenti conseguenti a segnalazioni di possibili violazioni o a rilievi *ex officio* delle stesse.

7. È dovere di ciascun docente collaborare al corretto svolgimento dell'attività ispettiva in materia.

8. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti.



Articolo 22 – Limiti e divieti di utilizzo di spazi, beni e dotazioni strumentali/bibliografiche di Ateneo

1. Le attività contemplate dai Capi II, III e V, in quanto estranee ai doveri istituzionali del personale docente, non legittimano, ai fini del loro espletamento, l'utilizzo di spazi, beni o dotazioni strumentali/bibliografiche dell'Ateneo, ove tale utilizzo comporti costi aggiuntivi per l'Ateneo o distrazione di beni o dotazioni strumentali/bibliografiche.
2. È in ogni caso precluso l'utilizzo di spazi, beni o dotazioni strumentali/bibliografiche dell'Ateneo, per lo svolgimento, da parte dei professori in regime di impegno a tempo definito, delle attività contemplate dall'articolo 11.
3. Le attività contemplate dai Capi II, III e V non consentono in ogni caso al personale docente di avvalersi della collaborazione di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

**CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 23 – Abrogazioni.

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento di Ateneo relativo al *Rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi esterni al personale docente e ricercatore a tempo pieno*, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 1998.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono più operative le *Linee Guida in materia di attività di consulenza e di svolgimento di incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati da parte di professori e ricercatori a tempo pieno dell'Ateneo*, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2013.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, restano ferme le previsioni degli articoli 11 ss. d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell'articolo 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell'articolo 6 legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché ogni altra norma di legge, recante disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti svolti da dipendenti pubblici.

Articolo 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2020 e si applica alle richieste di autorizzazione presentate successivamente a tale data. Le autorizzazioni concesse in precedenza, conservano validità nei limiti del rispettivo provvedimento autorizzatorio.
2. Con riferimento alle attività esercitabili liberamente ai sensi del Capo V, gli effetti del presente Regolamento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Da tale data, pertanto, cessa l'obbligo di comunicazione preventiva al Rettore delle suddette attività.